



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 10/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario relatore
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026

visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

viste le deliberazioni nn. 16/QMIG/2022 e 19/QMIG/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

vista la nota prot. n. 30936 del 31 dicembre 2025 acquisita da questa Sezione al prot. Cdc n. 31 in data 7 gennaio 2026, con la quale il Comune di Canelli ha trasmesso, la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2025 avente ad oggetto "Adesione all'Associazione Comunità Energetica rinnovabile "SOLAR VALLEY";

vista la nota istruttoria prot. Cdc n. 99 del 9 febbraio 2026 inviata al Comune di Canelli;

vista la nota prot. n. 2337 del 27 gennaio 2026 acquisita da questa Sezione al prot. Cdc n.614 in data 28 gennaio 2026, con la quale il Comune di Canelli ha chiarito che la trasmissione della deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 7 del 26 febbraio 2025 era effettuata ai dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2026 ed a completamento dell'invio effettuato in data 31 dicembre 2025, accludeva gli allegati alla deliberazione citata;

vista l'ordinanza n.4 del giorno 11 febbraio 2026 con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il Relatore, Dott.ssa Lorena Chiacchierini;

PREMESSO IN FATTO

Con le note indicate in epigrafe, il Comune istante ha trasmesso la deliberazione del Consiglio n. 7 del 26 febbraio 2025 avente ad oggetto "Adesione all'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile SOLAR VALLEY", Associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con sede Legale in Corso Piave 72/74 – 12058 Santo Stefano Belbo (CN) ed alla sezione già costituita o da costituirsi sottesa alla cabina primaria di Canelli (AT) Cod. AC001E01117, e-distribuzione S.p.a., di cui fanno parte i propri POD;

il punto n. 9 della deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2025 testualmente prevede: *"di trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Piemonte per il prescritto parere e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;

esaminati lo Statuto dell'Associazione COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY, costituita in data 07/03/2023 (Atto Costitutivo registrato ad Asti il 21/03/2023

n. 1977 s.1.T), ultima versione aggiornata al 05/07/2024 e il Regolamento Organico della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLAR VALLEY;

il magistrato istruttore, ravvisando elementi di estraneità della fattispecie rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha chiesto la fissazione della Camera di consiglio per sottoporre la questione all'esame della Sezione entro il prescritto termine di sessanta giorni decorrente dal 31 dicembre 2025, data del primo invio della deliberazione consiliare n.7/2025.

CONSIDERATO

1. Secondo l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: *«Le disposizioni del [...] decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta»*.

L'articolo 2, comma 1, lettera l, precisa che per società si intendono «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili».

2. Il successivo articolo 5, comma 3, costituisce la norma attributiva del potere della «peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti» (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022) in materia di operazioni societarie, prevedendone l'attivazione nel solo caso di «costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta».

3. Questa Sezione puntualizza che il Soggetto partecipato interessato dalla delibera di acquisizione o costituzione deve necessariamente essere qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile (art. 2, comma 1 lettera l, del d.lgs. n. 175/2016).

4. Nel caso in esame, invece, il Comune istante sottopone alla Sezione il provvedimento di adesione ad una associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero di un soggetto giuridico estraneo al novero delle società.

5. Ne consegue l'estraneità della fattispecie alla norma attributiva del potere.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – sulla richiesta del parere previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175, presentata dal Comune di Canelli (AT), dichiara il non luogo a deliberare sulla deliberazione consiliare di adesione ad una associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), riservando le proprie valutazioni ai successivi controlli previsti dall'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune Canelli (AT);
- a cura dell'Amministrazione richiedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Così deliberato in Torino, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

Il Relatore

Dott.ssa Lorena Chiacchierini

LORENA
CHIACCHIERINI
26.02.2026
14:30:51
GMT+01:00



Il Presidente

Dott.ssa Acheropita Mondera

ACHEROPITA
ROSARIA MONDERA
CORTE DEI CONTI
27.02.2026 09:59:13
GMT+01:00



Depositato in Segreteria il **27 febbraio 2026**

Il Funzionario preposto
Margherita Ragonese

MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
27.02.2026 10:20:18
GMT+01:00

